COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
Provincia di Chieti

COPIA

SETTORE TECNICO-ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Determinazione n. 91 del 02-07-2024

Registro Generale n. 308

Oggetto: Interventi di riqualificazione area in centro urbano. Realizzazione di parcheggio pubblico all'intersezione stradale Via del Convento e Vico III Monistero. L.R. 46/2023, art. 20. PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA A VAS.

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che in data odierna si è provveduto alla Pubblicazione al N. 501 di copia della presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lama dei Peligni, lì 02-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to SALOMONE ANGELICA

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22.12.2023, immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del DUPS 2024-2026;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22.12.2023, immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 22.12.2023, immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del P.E.G. 2024-2026;
- con decreto sindacale n. 8 del 05.11.2021 di attribuzione incarichi di posizione organizzativa ai responsabili di settore, la sottoscritta è stata nominata Responsabile del III Settore Tecnico – Assetto e Gestione del Territorio;

PREMESSO, INOLTRE, CHE il presente provvedimento, nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), riguarda la verifica, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006, dei possibili impatti significativi sull'ambiente e sulla salute indotti dalle previsioni e dagli obiettivi della "Variante puntuale al vigente P.R.E. denominata: Interventi di riqualificazione area in centro urbano. Realizzazione di parcheggio pubblico all'intersezione stradale Via del Convento e Vico III Monistero";

CONSIDERATO CHE:

- la Valutazione Ambientale Strategica VAS è una procedura consultiva che costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nella elaborazione e nell'adozione di piani e di programmi;
- tale procedura è stata introdotta dalla Dir Comunitaria 2001/42/CE del 27-06-2001 ed è stata recepita con il D. Lgs. 03-042006 n. 152 – Norme in Materia Ambientale - modificato ed integrato dal D. Lgs. 16-01-2008 n. 4 e dal D. Lgs. 20-06-2010 n. 128;
- in particolare, il D. Lgs. 20-06-2010 n. 128 ha modificato in modo sostanziale la parte II del decreto legislativo n. 152/2006 relativa alla V.A.S e alla V.I.A. Di fatto, le principali novità in materia di VAS hanno riguardato l'assoggettamento, le modalità di invio ed il parere motivato;
- nella Regione Abruzzo, il recepimento della direttiva VAS risulta avvenuto attraverso i seguenti strumenti:
  a. Legge Regionale 09 agosto 2006 n. 27 - *"Disposizioni in materia ambientale"*;
  b. D.G.R. 19 febbraio 2007 n. 148 recante *"Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali"* ;
  c. D.G.R. 13 agosto 2007 n. 842 recante *"indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale"*;
  d. Circolare del 31 luglio 2008, prot. n. 19565 - *"Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi"* ;
  e. Circolare 2 settembre 2008 – *"Definizione delle competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN)"* ;
  f. Circolare del 18 dicembre 2008, prot. n. 30766 – *"Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale"* ;
  g. Circolare del 17 dicembre 2010, prot. n. 14582/10 – *"Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS"* ;
  h. Circolare del 18 gennaio 2011, prot. n. 528 – *"Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Ulteriori chiarimenti interpretativi"* ;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 52 del 29.06.2021 ad oggetto: "Interventi di riqualificazione area in centro urbano. Realizzazione di parcheggio pubblico tra Via del Convento e Vico III Monistero. Atto di indirizzo e nomina Responsabile Unico del Procedimento" con la quale l'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e l'igiene pubblica ed eliminare lo stato di degrado in cui versa l'area sita in pieno centro urbano e restituire decoro alla zona, intende attuare un intervento di riqualificazione dell'area mediante realizzazione di area destinata a parcheggio pubblico, previa

predisposizione di idoneo progetto ed attivazione della procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001 e con la quale viene nominato Responsabile del Procedimento l'Arch. Adalgisa Vinciguerra – Responsabile del settore tecnico del Comune di Lama dei Peligni;

DATO ATTO CHE la fase del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, alla quale il presente provvedimento si riferisce, è quella della Verifica di Assoggettabilità (*Screening*) per la quale è previsto lo svolgimento delle seguenti specifiche attività:

- Consultazione delle Autorità con Competenza Ambientale (ACA) sul Rapporto Preliminare;
  (art. 12, c. 2 e 3 - D. Lgs. n. 152/2006);
- conseguenti determinazioni sullo svolgimento delle ulteriori fasi della VAS ;
  (art. 12, c. 4 - D. Lgs. n. 152/2006);
- Informazione al pubblico sui risultati della verifica di assoggettabilità;
  (art. 12, c. 5 - D. Lgs. n. 152/2006);
- informazione al Ministero dell'Ambiente sui provvedimenti adottati ed altro;
  (art. 7, c. 8 - D. Lgs. n. 152/2006);

PRESO ATTO CHE l'Autorità Procedente,

- ha disposto l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla verifica di assoggettabilità della "Variante puntuale al vigente P.R.E. denominata: Interventi di riqualificazione area in centro urbano. Realizzazione di parcheggio pubblico all'intersezione stradale Via del Convento e Vico III Monistero";
- ha individuate, ai sensi dell'art. 12 della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii., le Autorità con Competenza Ambientale (ACA), di seguito elencate, da consultare e a cui trasmettere il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. per acquisirne il parere:

  - Regione Abruzzo: DPC - Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali
    PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
  - Provincia di Chieti - Settore 2 Pianificazione Territoriale – Ambiente
    PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it
  - ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente
    PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
  - ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti – Servizio di Epidemiologia Igiene e Sanità Pubblica
    PEC: info@pec.asl2abruzzo.it
  - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Chieti e Pescara
    PEC: sabap-ch-pe.urp@cultura.gov.it
  - Comando Regionale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise
    PEC: faq43934@pec.carabinieri.it

PRESO ATTO CHE l'Autorità Procedente, ha trasmesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, 2^ comma del D. Lgs. 152/06 nel testo in vigore, i seguenti atti in formato digitale, unitamente alla nota prot. n. 2462 del 16.04.2024 indirizzata ai vari soggetti competenti in materia ambientale (SCA), al fine di acquisire i rispettivi pareri:

a. Rapporto Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità a V.A.S., redatto dal Dott. For. Alfonso Ianiro (giusta Determinazione di incarico professionale del settore tecnico n. 39 del 08.04.2024);
b. Sintesi non tecnica;
c. Relazione tecnica;
d. Elaborato progettuale;

PRECISATO CHE in data 29.04.2024 la suddetta documentazione (prot. n. 2462 del 16.04.2024) è stata trasmessa alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Chieti e Pescara - PEC: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it in quanto l'indirizzo precedentemente indicato è risultato errato e/o inesistente;

VISTA la comunicazione di carenze formali della documentazione inoltrata, giusta nota da parte della Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali, prot. n. 0161047/24 del 17.04.2024, pervenuta al Comune di Lama dei Peligni in data 19.04.2024, prot. n. 2525, riscontrata dall'Autorità Procedente in data 22.04.2024, prot. n. 2589;

PRESO ATTO CHE a tutt'oggi sono pervenuti i seguenti contributi tecnici da parte dei soggetti con Competenza Ambientale (SCA) coinvolti nel procedimento di V.A.S. sotto indicati:

- **REGIONE ABRUZZO: DPC 002 - Servizio Valutazioni Ambientali** - nel parere, comunicato con nota prot. n. 0187571/24 del 07.05.2024, (acquisita al protocollo del Comune di Lama dei Peligni al prot. n.3022 di pari data), si rappresenta quanto segue:

  "Il Comune di Lama dei Peligni (CH), in qualità di Autorità Procedente, con nota acquisita in atti al prot. n. 159352/24 del 16.04.2024, ha chiesto allo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali, quale soggetto con competenze ambientali, un parere sugli interventi di riqualificazione dell'area in centro urbano attraverso la "Realizzazione di un Parcheggio pubblico" nel Comune di Lama dei Peligni (CH).
- *Il Parcheggio da realizzare è costituito da n. 4 posti auto ed è situato tra Via del Convento e Vico III Monistero.*
- *L'area oggetto di intervento ha una superficie complessiva catastale di 161,00 mq ed interessa le seguenti p.lle del Foglio 29 del Comune di Lama dei Peligni:*
  - p.lla 60 sub 2 di mq 29,00 – Area Urbana;
  - p.lla 43 di mq 20,00 – Area di Fabbricato demolito;
  - p.lla 1149 di mq 40,00 – Area di Fabbricato demolito;
  - p.lla 42 di mq 72,00 – Area di Fabbricato demolito;
- *Nello specifico l'area oggetto dell'intervento ricade in Zona – "B1 Completamento Residenziale Intensivo" del*
- *vigente Piano Regolatore.*
- *L'area su cui si vuole intervenire è già utilizzata per la sosta dei veicoli ed è situata in un'area antropizzata.*
- *Da quanto dichiarato dal Soggetto Proponente, la realizzazione dell'opera prevede interventi che producono effetti dalla portata estremamente locale in termini di impatti diretti e di richiamo di frequentatori di zona (non si prevedono particolari incrementi di flussi di traffico veicolare nell'area circostante.*

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza di questo Ufficio, fatti salvi i nulla osta e i pareri necessari, si riscontra quanto segue:

- l'istanza e i documenti ad essa allegati, non chiariscono se l'intervento proposto sia in variante alle attuali previsioni del Piano Regolatore e pertanto non è chiara la necessità di avviare la procedura di cui all'art. 12 DLgs 152/2006. Ciò premesso, non si riscontrano ulteriori criticità tra lo stato attuale e futuro se non nella fase di realizzazione dei lavori nel corso della quale si chiede all'Amministrazione comunale di adottare tutte le misure idonee a limitare gli impatti in fase di cantiere (minimizzazione dei livelli di emissioni acustiche, di polveri, fumi, gas, rumori, sversamenti accidentali sul suolo, ecc....);

- al fine di limitare gli aspetti relativi al consumo di suolo si suggerisce di adottare misure che si allontanino dall'impermeabilizzazione dei suoli (realizzazione delle superfici pavimentate dei parcheggi con mattonelle in "cls" di tipo drenante).

Il Comune di Lama dei Peligni (CH), in qualità di Autorità Competente, a conclusione del procedimento in oggetto, rilascerà un provvedimento di assoggettabilità a VAS o di esclusione dalla VAS nel quale l'Ente dovrà motivare la propria scelta anche alla luce dei contenuti della presente nota e delle eventuali ulteriori comunicazioni dei soggetti con competenza ambientale individuati nell'ambito del presente procedimento.

Si ricorda che il provvedimento dell'Autorità Competente per la VAS dovrà dare atto anche degli esiti della Valutazione di Incidenza (art. 10 co. 2 del DLgs 152/2006) soprattutto qualora si renda necessario avviare una procedura di VIncA.

Nel caso in cui si sia reso necessario avviare un procedimento di VIncA appropriata (cd. Livello II), il soggetto proponente dovrà essere invitato a presentare una valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 13 DLgs 152/2006.

- ***ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente*** *nel parere, comunicato con nota prot. n. 0019036/2024 del 22.05.2024, (acquisita al protocollo del Comune al prot. n.3372 di pari data), si rappresenta quanto segue:*

Dalla lettura del RP si evince quanto segue.

- *L'area oggetto dell'intervento interessa le seguenti particelle per una superficie complessiva catastale di mq 161,00, localizzate in area urbana e ricadenti in Zona B1 – "Completamento Residenziale Intensivo":*

particella 60 sub.2 di mq 29,00 (Area Urbana)
particella 43 di mq 20,00 (Area di Fabbricato Demolito)
particella 1149 di mq 40,00 (Area di Fabbricato Demolito)
particella 42 di mq 72,00 (Area di Fabbricato Demolito)

Nella descrizione del sito si specifica che la zona di progettazione risulta esterna ad aree di protezione come Parchi nazionali, SIC, ZSC e ZPS.
A proposito degli impatti potenziali, nel RP si dichiara che le opere di progetto non prevedono scavi significativi ma esclusivamente lavori di livellamento del terreno e che il consumo di suolo riguarderà una parte dell'intero lotto (80 mq) da destinare a "parcheggio pubblico", per complessivi 4 posti auto, mentre la restante parte sarà destinata a "verde pubblico".
Relativamente alla viabilità si specifica che l'area è già interessata da accessi stradali e quindi non è prevista l'apertura di nuove vie.
Relativamente all'impatto acustico si dichiara che il Comune di Lama dei Peligni ancora non si è dotato di un Piano Comunale di Classificazione Acustica, per cui sia per le attività di cantiere che per la fase di esercizio si rispetteranno le vigenti norme regionali e nazionali.
Per quanto concerne la vulnerabilità ecosistemica si fa presente che per la realizzazione del progetto non si intercettano aree di pregio floristico né di protezione per la flora e la fauna.
Relativamente alle attività di cantiere nel RP si specifica che sono previsti accorgimenti tali da minimizzare gli impatti dal punto di vista delle emissioni acustiche e di quelle nocive, in applicazione della vigente normativa in materia di regolamentazione e di sicurezza dei cantieri temporanei.
La Variante proposta è stata confrontata con il PRG ed il PRP, non segnalando incongruenze o limitazioni d'uso del suolo

Considerazioni e Conclusioni
In considerazione delle caratteristiche della Variante descritte nel RP esaminato, delle dimensioni e localizzazione dell'area interessata, per quanto attiene alle tematiche di competenza, si chiede all'Autorità competente di adottare tutte le misure di mitigazione previste per la tipologia di intervento, al fine di limitare gli impatti cantieristici sull'ambiente (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche e di polveri, sversamenti accidentali sul suolo, gestione degli inerti ecc.) e garantire il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e dalla L.R. n. 12 /2011 per quanto concerne l'inquinamento luminoso e, ove possibile, prevedere l'utilizzo di materiali permeabili per le pavimentazioni esterne, al fine di ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli.
Relativamente al PCCA, non ancora adottato, si invita l'Amministratore Comunale a recepire quanto prima la Legge Quadro sull'inquinamento acustico (n° 447/959), come modificata dal D. Lgs 42/2017 e la Legge Regionale N. 23 del 17 luglio 2007 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo) che all'art. 2, comma 5, prevede, preliminarmente all'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o modifiche di quelli vigenti, la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l'eventuale revisione dello stesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), L. 26 ottobre 1995, n. 447.
Si ritiene inoltre necessario che, per quanto proposto, venga verificata la compatibilità con la nuova Legge Urbanistica Regionale (L.R. n.58/2023) che all'art. 100 ("Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e regime transitorio"), c. 7, prevede che solo "i Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in itinere un procedimento di adozione e/o approvazione del PRG o sue varianti, possono concludere la fase di approvazione dei medesimi piani entro il termine di cui all'articolo 8, comma 4, nel rispetto della previgente normativa. Il procedimento si intende iniziato in presenza di un atto di indirizzo del competente organo comunale".

Si specifica infine che la verifica di coerenza dell'intervento con i Piani gerarchicamente sovraordinati è rimessa alle rispettive Autorità Competenti.

CONSIDERATO CHE nel Rapporto Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità a V.A.S. redatto dal Dott. For. Alfonso Ianiro, ai sensi dell'art. 12 e dell'Allegato I del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii, viene riportato quanto, di seguito, si riporta testualmente:

1) Il progetto presentato non contiene previsioni contrastanti con gli strumenti di governo del territorio di scala locale e di aria vasta e contribuisce a terminare alcuni degli obiettivi approvati dal Comune di Lama dei Peligni.

***2)** L'attuazione delle opere non causa criticità dello stato delle componenti ambientali del contesto analizzate.*

***3)** L'intervento riguarda la realizzazione di un parcheggio in un'area dal contesto già antropizzata non andando ad occupare aree ad alto valore naturalistico in quanto ubicato nell'abitato di Lama dei Peligni.*

***4)** Il progetto prevede interventi che producono effetti dalla portata estremamente locale in termini di impatti diretti e di richiamo di frequentatori nella zona. In particolare non si rilevano particolari incrementi dei flussi di traffico veicolare circolante nell'area.*

***5)** Vengono previsti accorgimenti costruttivi tali da minimizzare gli impatti dal punto di vista del consumo delle risorse e delle emissioni nocive.*

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE nelle Conclusioni contenute nel Rapporto Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità a V.A.S., sopra richiamato, viene dichiarato quanto di seguito si riporta testualmente:
"In conclusione, il confronto con le opere previste e l'analisi delle possibili modificazioni alle principali matrici ambientali, inducono a ritenere realizzabile il progetto in oggetto.
Per le analisi condotte, come sopra riportate, si ritiene che la realizzazione del parcheggio comunale possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".

TENUTO CONTO:

- Dei contributi tecnici, sopra riportati, resi dai due Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) che si sono espressi formalmente;
- Che il **Servizio Valutazioni Ambientali** (DPC 002) **della Regione Abruzzo** si è limitato ad esprimere una serie di considerazioni senza tuttavia esprimere alcun parere circa la necessità di assoggettabilità a VAS "Variante puntuale al vigente P.R.E. denominata: Interventi di riqualificazione area in centro urbano. Realizzazione di parcheggio pubblico all'intersezione stradale Via del Convento e Vico III Monistero" in questione, rimettendosi sostanzialmente alle decisioni del Comune di Lama dei Peligni dando atto di non aver ravvisato criticità per lo stato attuale e futuro dell'area oggetto di intervento;

- Che l'***ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente*** si è limitato ad esprimere una serie di considerazioni senza tuttavia esprimere alcun parere circa la necessità di assoggettabilità a VAS della "Variante puntuale al vigente P.R.E. denominata: Interventi di riqualificazione area in centro urbano. Realizzazione di parcheggio pubblico all'intersezione stradale Via del Convento e Vico III Monistero" in questione rimettendosi sostanzialmente alle decisioni del Comune di Lama dei Peligni raccomandando di adottare tutte le misure di mitigazione previste per la tipologia di intervento, al fine di limitare gli impatti cantieristici sull'ambiente (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche e di polveri, sversamenti accidentali sul suolo, gestione degli inerti ecc.) e garantire il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e dalla L.R. n. 12 /2011 per quanto concerne l'inquinamento luminoso e, ove possibile, prevedere l'utilizzo di materiali permeabili per le pavimentazioni esterne, al fine di ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli;

- Delle conclusioni contenute nel Rapporto Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità a V.A.S;

RITENUTO

- Che la procedura di approvazione della "Variante puntuale al vigente P.R.E. denominata: Interventi di riqualificazione area in centro urbano. Realizzazione di parcheggio pubblico all'intersezione stradale Via

del Convento e Vico III Monistero" in questione possa proseguire senza dover affrontare la procedura di VAS di cui agli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. 152/06;

- Di poter condividere le conclusioni evidenziate nel richiamato Rapporto Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità a V.A.S;

CONSIDERATO CHE la "Variante puntuale al vigente P.R.E. denominata: Interventi di riqualificazione area in centro urbano. Realizzazione di parcheggio pubblico all'intersezione stradale Via del Convento e Vico III Monistero", a parte i presumibili impatti dovuti alla fase di cantierizzazione a carattere temporaneo, reversibile e mitigabile, non comporta potenziali impatti ambientali significativi sull'ambiente;

RITENUTO pertanto, di poter procedere all'espressione del provvedimento di Verifica di V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 **escludendo dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006,** la "Variante puntuale al vigente P.R.E. denominata: Interventi di riqualificazione area in centro urbano. Realizzazione di parcheggio pubblico all'intersezione stradale Via del Convento e Vico III Monistero";

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267;

VISTO l'Art. 12, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 nel testo vigente;

DETERMINA

01. **LE PREMESSE** e la narrativa che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 241/90, nel testo vigente;

02. **DI DECRETARE, in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 nel testo vigente, la NON ASSOGGETTABILITA' alle successive fasi della V.A.S., di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152/2006,** della "Variante puntuale al vigente P.R.E. DENOMINATA: Interventi di riqualificazione area in centro urbano. Realizzazione di parcheggio pubblico all'intersezione stradale Via del Convento e Vico III Monistero";

03. **DI DISPORRE che** in fase di attuazione della "Variante puntuale al vigente P.R.E. denominata: Interventi di riqualificazione area in centro urbano. Realizzazione di parcheggio pubblico all'intersezione stradale Via del Convento e Vico III Monistero" siano rispettate le prescrizioni così come indicate dai soggetti con competenza ambientale (SCA) nei vari contributi tecnici richiamati in narrativa ed altre ritenute opportune e riportate in premessa;

04. **DI DEMANDARE** all'Autorità Procedente gli adempimenti conseguenti;

05. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
    - non comporta, per sua natura, oneri finanziari a carico del Bilancio del Comune di Lama dei Peligni;
    - viene adottata in conformità alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. e non sostituisce nessun altro parere o pareri richiesti dalla vigente normativa in materia;
    - fa salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

06. **DI GARANTIRE L'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE** attraverso la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, sul sito internet ufficiale: www.comune.lamadeipeligni.ch.it ed all'Albo Pretorio On-line del Comune di Lama dei Peligni per quindici giorni consecutivi;

07. **DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE** ai soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A.) intervenuti nel procedimento;

08. **DI COMUNICARE,** ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 07-08-1990, nel testo vigente, che avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio On-line del Comune di Lama dei Peligni e sul suo sito web istituzionale; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio On-line del Comune di Lama dei Peligni e sul suo sito internet ufficiale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Adalgisa Vinciguerra

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 02-07-2024 Il Responsabile del servizio
Vinciguerra Adalgisa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
AD USO AMMINISTRATIVO

Lama dei Peligni, lì 02-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vinciguerra Adalgisa

